

DISCIPLINARE DI GESTIONE PER LA CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE

Art. 1

Finalità e principi

Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole.

La gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all'obiettivo di esclusione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere esercitata con le tecniche previste al comma 5, art. 7, Reg. Reg. 1/2017; le squadre assegnatarie di una zona di caccia, i selescacciatori e i singoli possono operare in tutto il territorio non vocato dell'ATC in cui risultano iscritti/ammessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2, art. 7 del Reg. Reg. 1/2017

Art. 2

Definizione aree non vocate

Le aree non vocate si identificano cartograficamente nel territorio esterno alle macroaree e sono suddivise in zone d'intervento, nonché nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata (ricadenti nelle MA).

Art. 3

Soggetti autorizzati al prelievo nelle aree non vocate

La caccia al cinghiale su tali aree potrà essere effettuata esclusivamente dai cacciatori iscritti all'apposito albo istituito presso l'ATC Subequano, ai sensi del presente disciplinare, del Regolamento Reg. 1/2017 e nel rispetto del vigente calendario venatorio.

Art. 4

Caccia al cinghiale in forma individuale

I cacciatori iscritti all'apposito albo dell'ATC partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione.

Al momento dell'iscrizione i cacciatori riceveranno in consegna: n. 3 fascette numerate con possibilità di riaverle per contrassegnare i capi abbattuti, apposito tesserino identificativo, la scheda per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il giorno 15 febbraio (per la corrente A. V. verrà effettuata specifica annotazione sul tesserino dell'ATC).

I singoli cacciatori durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

E' consentito durante la stessa giornata venatoria, svolgere, anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti. L'esercizio della caccia al cinghiale nelle aree non vocate è consentito nei periodi previsti dal calendario venatorio con inizio dal 1 ottobre.

Le fascette dovranno essere apposte al "garretto" prima della rimozione del capo abbattuto. I cinghiali abbattuti dovranno essere appositamente segnati anche sul tesserino di abbattimento e a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5

Caccia al cinghiale in battuta

Le squadre di caccia al cinghiale garantiscono per le aree contigue alla zona assegnata la propria fattiva azione sia per quanto riguarda le battute sia per quanto riguarda le opere di prevenzione; le squadre potranno intervenire nella MA di pertinenza previa comunicazione di cui al successivo art. 6.

Nelle zone d'intervento del territorio non vocato le squadre assegnatarie delle zone possono essere chiamate ad intervenire con il sistema della rotazione programmata.

La caccia al cinghiale può essere esercitata solo dai cacciatori partecipanti alle squadre, iscritti all'apposito albo di cui all'art. 3.

Nell'esecuzione delle battute in zone non vocate il numero minimo di partecipanti è di tre oltre il capo squadra o vice.

Le squadre, per ovviare ai problemi di sicurezza, comunque operino sul territorio non vocato, sono tenute ad apporre le tabelle recanti la scritta "battuta di caccia in corso" ed indossare indumenti ad alta visibilità e compilare il prescritto verbale di battuta che dovrà essere riconsegnato all'ATC entro il giorno 15 febbraio.

Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di apposite fascette inamovibili fornite dall'ATC (ogni squadra riceverà in consegna n. 15 fascette numerate con possibilità di reintegro) e annotati sul verbale di battuta con l'indicazione delle località di intervento, elenco dei partecipanti e numero totale dei capi abbattuti.

Le battute si svolgeranno, nei periodi previsti dal calendario venatorio con inizio dal 1 ottobre, con inizio dalle ore 9,00 antimeridiane. I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare alle battute in qualità invitati purché iscritti all'apposito albo dell'ATC.

Art. 6

Esercizio della caccia, Mezzi di caccia consentiti

Al fine di evitare sovrapposizioni di squadre, il caposquadra è tenuto a comunicare tramite whatsapp al numero 371/3738045 la prenotazione della zona per il giorno successivo; in caso di richieste coincidenti, prevarrà l'orario di prenotazione.

Per l'esercizio venatorio al cinghiale nelle aree non vocate sono consentite le tecniche previste al comma 5, art. 7, con le modalità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, Reg. Reg. 1/2017.

Nella ZPS ex parco (Sirente-Velino) la caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con il solo metodo della mini-braccata (cfr. disciplinare caccia in forma collettiva ZPS ex parco).

Art. 7

Raccolta ed elaborazione dati

Sia le squadre che i singoli dovranno far pervenire all'ATC entro il giorno 15 febbraio il rendiconto dell'attività venatoria svolta nelle zone non vocate. In particolare dovranno essere riconsegnati:

- da parte del cacciatore singolo: l'apposita scheda sulla quale saranno stati obbligatoriamente registrati i giorni di attività, le località di svolgimento ed i risultati ottenuti;
- da parte dei responsabili delle squadre, le schede di battuta giornaliera.

Al termine della stagione venatoria dovranno essere altresì riconsegnate le fascette inamovibili non utilizzate.

In fase di prima applicazione il presente regolamento potrà essere modificato secondo le necessità e prorogato tacitamente di anno in anno.

Art. 8

Sanzioni accessorie

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, il Comitato di Gestione dell'ATC Subequano segnalerà le eventuali violazioni alla DPD 023 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, che potrà decidere in merito ai provvedimenti da applicare.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale e regionale regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio. L'attività venatoria in ogni caso dovrà essere svolta nel rispetto del C.V., delle norme di legge, dei regolamenti e disciplinari vigenti.

